

Circolare 26/2020  
Torino, 09 giugno 2020

## Utilizzo contanti: dal 1° luglio limite fissato a € 2.000

Per effetto delle modifiche apportate dall' art. 18 c.1, lett. a), DL 124/2019 (Collegato Legge di Bilancio 2020) all'art. 49 del DLgs. 231/2007, con l'introduzione del c.3-bis, a partire dal 01/07/2021:

scenderà da **€ 3.000 a € 2.000** il limite all'utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione;

**N.B.:** il divieto scatterà già per importi uguali a **€ 2.000**; il trasferimento in contanti è ammesso fino a **€ 1.999,99**.

si avrà la riduzione a **€ 2.000** del minimo edittale delle sanzioni applicabili.

Va inoltre evidenziato che a partire dal **01/01/2022**:

- scenderà da **€ 2.000 a € 1.000** il limite all'utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione;
- si avrà la riduzione da **€ 2.000 a € 1.000** del minimo edittale delle sanzioni applicabili.

Nelle seguenti tabelle si riepilogano la variazione nel tempo:

- del limite all'utilizzo dei pagamenti in contanti:

PERIODO	LIMITE	PERIODO	LIMITE
dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500	dal 1/01/2016 al 31.12.2019	3.000
dal 31/5/2010 al 12/08/2011	5.000	<b>Dal 1.7.2020 al 31.12.2021</b>	<b>2.000</b>
dal 13/08/2011 al 5/12/2011	2.500	<b>Dal 1.1.2022</b>	<b>1.000</b>
dal 6/12/2011 al 31/12/2015	1.000		

- delle **sanzioni applicabili** nel caso di violazioni al suddetto limite

Sanzioni per violazioni commesse	Utilizzo contante e titoli al portatore (sia per chi consegna che per chi riceve il pagamento)	Comunicazione infrazioni uso del contante
Dal 1/01/2020 al 31/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'1% al 40% dell'importo trasferito;</li> <li>• dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000 con l'importo <b>minimo pari a € 2.000</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione</li> <li>• con il <b>minimo di € 2.000</b>.</li> </ul>
Dal 1/01/2022	dall'1% al 40% dell'importo trasferito; dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000 con l'importo <b>minimo pari a € 1.000</b> .	dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con il minimo di <b>€ 1.000</b> .

Con la misura che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio, si ha la finalità di incentivare ulteriormente l'utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, utilizzo di carte di credito o Pos, ecc.).

Si ricorda che l'art. 49 D.lgs. 231/07 relativamente al limite all'utilizzo del contante, si riferisce ai trasferimenti fisici "**in contanti**":

per qualsiasi causa (es.: pagamenti di fatture, finanziamenti, pagamento dividendi, ecc.)  
tra 2 o più soggetti diversi di qualsiasi natura (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.)

## CONDIZIONI NECESSARIE

**SOGGETTI DIVERSI:** affinché sussista violazione il trasferimento deve avvenire

tra soggetti **diversi** ("costituenti distinti centri di interesse" - GdF Circ. 83607/2012)  
 diversi da Istituti bancari, Poste italiane e Istituti di moneta elettronica (IMEL).

<b>Esempio</b>	<p>Il divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non trova applicazione ai "passaggi" tra la sfera aziendale (o professionale) e quella privata dell'imprenditore (o professionista); quest'ultimo potrà prelevare senza limiti dalla cassa aziendale (o dello studio professionale)</li> <li>▪ trova applicazione nei passaggi tra la società (inclusa la Srl unipersonale) ed il socio (anche unico) o amministratore (in quanto soggetto giuridico diverso dalla società)</li> </ul>
----------------	--

SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO IN CONTANTI ULTRASOGLIA	Rif.
socio e società cui partecipa	è vietata qualsiasi operazione: di conferimento di capitale; di finanziamento; di pagamento di dividendi; ecc.	Nota MEF del 12/06/2008
società dello stesso gruppo		
familiari	è vietato	

STESSO CENTRO DI INTERESSI	PAGAMENTO IN CONTANTI ULTRASOGLIA	Rif.
coniugi in comunione legale	ammesso (i beni si considerano "di proprietà della comunione familiare, della quale entrambi i coniugi hanno la gestione")	GdF Circ. 83607/2012

**PRELIEVI E VERSAMENTI IN C/C:** non vi sono limiti per le operazione in contanti "allo sportello" (Banca o Poste); è sempre possibile:

- prelevare denaro per importo superiore a € 2.000 (la violazione si configura invece nell'eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso)
- versare contanti per importi superiori a € 2.000 (anche per effettuare bonifici in contanti)
- e ciò anche se avviene tra "soggetti diversi".

<b>Esempio</b>	<p>E' il caso di operazione effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• su un C/C cointestato (marito versa sul C/C cointestato con la moglie, anche in separazione dei beni)</li> <li>• dal soggetto che ha la "delega" ad operare sul conto (padre che versa sul C/C intestato al figlio; amministratore che versa/preleva a valere sul C/C della società).</li> </ul> <p>In tali casi, infatti, le parti sono già state identificate dalla banca (e l'operazione è comunque "tracciabile").</p>
----------------	---

**CAUSA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANTE:** non sono rilevanti le ragioni che hanno determinato il pagamento in contanti; il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il pagamento si riferisce.

**Mera detenzione:** trasferimento va inteso a titolo definitivo, e non quale mera detenzione per conto di terzi. A titolo di esempio, l'amministratore di società che preleva € 2.500 di contanti dalla cassa:

- a. per versarli in banca: non sarà sanzionabile (non vi è alcun animus possidendi)
- b. a titolo di compenso mensile: sarà sanzionabile.

In relazione poi alle imprese "porta-valori", sono applicabili disposizioni antiriciclaggio particolari.

### **TRASFERIMENTI FRAZIONATI**

La limitazione riguarda:

- il valore **"complessivo" oggetto di trasferimento**
- estendendosi alle c.d. "operazioni frazionate", cioè ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo.

**Frazionamento lecito:** Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

**Faq Mef:** è stato precisato che il termine "complessivamente" va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante al portatore di importo pari o superiore a € 2.000, ancorché:

- il trasferimento sia eseguito tramite una sola "specie" di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- o il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.